



CONTRATTI

Perfezionamento dei contratti: forma "promiscua" cartacea e digitale

Il nuovo banco di prova per banche e assicurazioni



Di Antonio Ferraguto
partner di La Scala co-responsa...



Di Luciana Cipri
partner e Respons...



Pubblicato il 12/11/2025

L'esame dell'operatività adottata da Banche e Assicurazioni è alla base delle seguenti riflessioni che hanno, in estrema sintesi, l'obiettivo di verificare in che modo il [perfezionamento del contratto](#) possa, o meno, essere inficiato dall'utilizzo di forme promiscue sia per la sua redazione sia, poi, per la raccolta delle sottoscrizioni delle parti.

Sommario:

1. [Contratto cartaceo e attribuzione della data certa: la marca temporale](#)
2. [L'invio a mezzo pec attribuisce data certa?](#)
3. [I contratti a forma "mista"](#)



Su Shop.Wki.it è disponibile il volume:

Codice dei contratti commentato

a cura di Alpa Guido, Mariconda Vincenzo,
IPSOA

Acquista ora

1. Contratto cartaceo e attribuzione della data certa: la marca temporale

Il primo tema riguarda la possibilità di apporre la **marca temporale digitale** sulla copia digitalizzata di un contratto che, nato in forma cartacea, è stato sottoscritto dal cliente nella medesima forma.

L'apposizione da parte dell'Istituto della marca temporale digitale sulla copia digitalizzata dell'originale cartaceo può assumere valore legale ed integrare il requisito della data certa?

Per rispondere al quesito, è anzitutto necessario inquadrare la fattispecie sul piano normativo. Gli [artt. 2702](#) e [2704 c.c.](#) prevedono rispettivamente:

Art. 2702: *“La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”;*

Art. 2704: *“La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”.*

Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) – D.lgs. n. 82/2005 s.m.i., all'Art. 20, comma 1-bis CAD dispone che: *“Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immutabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immutabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida». Il successivo comma 3 del medesimo articolo all'Art. 20 CAD aggiunge inoltre che: “Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite con le Linee guida”.*

In tale quadro normativo, venendo al valore legale del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, poi digitalizzato mediante scansione e munito di marca temporale digitale, rileviamo, innanzitutto, che la firma autografa su un atto scansionato è un'immagine, non una firma digitale ai sensi del CAD; dunque, di per

sé non idonea a giovare del regime di opponibilità ai terzi di cui sopra. Tutt'al più essa può valere come "riproduzione meccanica" ai sensi dell'[art. 2712 c.c.](#), e, quindi, soggetta a disconoscimento di conformità all'originale. Tuttavia, se il documento scansionato viene marcato temporalmente, allora la marca certifica che quel contenuto esisteva in quella forma in una data certa e, dunque, attesta l'esistenza del documento informatico digitale a quella data.

In proposito, si è pronunciata espressamente anche la **Suprema Corte di Cassazione** che, affrontando il tema del valore legale della marcatura temporale apposta sulla copia digitalizzata di documenti originali cartacei, con la [Ordinanza n. 4251 del 13 febbraio 2019](#), ha riconosciuto la certezza della data risultante dalla marca temporale apposta da un Ente Certificatore Accreditato sui documenti digitalizzati (anche in quel caso, mediante scansione in formato pdf di documenti in originale cartaceo) e, dunque la loro opponibilità a terzi, ove sia incontestata la conformità di tali documenti digitalizzati agli originali cartacei.

Afferma, infatti la Suprema Corte che *"la c.d. marcatura temporale è il processo di generazione ed apposizione di una marca temporale su un documento informatico, digitale o elettronico, consistente nella generazione, ad opera di una terza parte fidata (i.e. Certificatore accreditato) ... di una «firma digitale del documento» cui è associata l'informazione relativa ad una data e ad un'ora certa. L'apposizione della marca temporale consente «così» di stabilire l'esistenza di un documento informatico a partire da un certo istante e di garantirne la validità nel tempo".*

Tale servizio, sempre secondo la Cassazione, è volto ad associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo quindi di stabilire l'esistenza del documento stesso a partire da un certo momento e di garantirne la validità nel tempo, nonché di attribuirgli una validazione della data opponibile ai terzi (cfr. [art. 20, comma 3, CAD](#)). Il servizio di marcatura temporale può essere utilizzato anche su file non firmati digitalmente, parimenti garantendone una collocazione temporale certa e legalmente valida, anche se coi limiti sopra indicati. Infatti, quando l'utente con il proprio software avvia il processo di apposizione della marca temporale sul documento (informatico, digitale o elettronico), viene inviata una richiesta automatica all'Ente Certificatore Accreditato, che verifica la correttezza della stessa, genera la marca temporale e la restituisce all'utente.

Questo processo automatico ed immediato garantisce la sicurezza e la validità del processo di marcatura su qualsiasi genere di file. Il citato [art. 20, comma 3 del CAD](#), in combinato disposto con gli [artt. 41 e 47-54 del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013](#) (recante Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate qualificate e digitali) chiariscono il valore legale della

marcatrice temporale di cui sopra, stabilendo che la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili a terzi ove apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale; in particolare, l'art. 41 definisce i casi in cui i riferimenti temporali sono opponibili a terzi mentre gli artt. 47-54 definiscono le regole tecniche per la validazione temporale mediante marca temporale.

Va, tuttavia, ribadito che la digitalizzazione di un documento cartaceo, scansionato al fine di apporvi apposita marcatura temporale, espone comunque la Banca al rischio che venga contestata dal cliente, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la conformità della copia digitalizzata all'originale cartaceo del documento. A tale proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere sia tempestivo, quindi da proporsi nella prima difesa utile successiva alla produzione (cfr. [Cass. 5755/2023](#); cfr. [Cass. 18074/2019](#); [Cass. 4053/2018](#)), sia circostanziato, dovendosi evidenziare in modo chiaro ed univoco gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (cfr. [Cass. 23256/2023](#); [Cass. 22577/2020](#); [Cass. 3540/2019](#); [Cass. n. 27633/2018](#)).

Sempre in argomento, va altresì ricordato che la riproduzione analogica dei documenti informatici assume piena idoneità probatoria, così come confermato si richiama anche l' [art. 23, comma 2, CAD](#): *"Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico"*. Anche in questo caso valgono le medesime considerazioni suesposte in merito ad un eventuale disconoscimento della conformità della copia analogica prodotta.

Pertanto, al di là delle riportate considerazioni, tale eventuale contestazione è comunque superabile mediante la conservazione dell'originale cartaceo e la produzione in giudizio dello stesso, affinché un perito ovvero il medesimo Giudice possano accertare l'esatta corrispondenza all'originale della copia in formato digitale, marcata temporalmente. Ne deriva che, al fine di far valere la data certa risultante dalla marca temporale apposta sulla copia digitale di un documento cartaceo, in caso di contestazione è indispensabile poter dimostrare la **conformità all'originale** cartaceo della copia digitalizzata, anche se marcata temporalmente in formato digitale.

Infine, va precisato che la marcatura temporale non certifica neppure l'autenticità della firma autografa, che potrà essere disconosciuta dal cliente ai sensi dell'art. 214 c.p.c. in quanto la marca temporale non attribuisce presunzione legale di paternità della firma su un

documento (che è propria solo della firma digitale), né certifica la conformità all'originale cartaceo che, come detto, potrebbe essere contestata ex [art. 2719 c.c.](#) e che in tal caso va accertata giudizialmente, pur se nei termini e con i limiti sopra descritti.



I Contratti, Direzione scientifica: Breccia Umberto, Carnevali Ugo, D'Amico Giovanni, Macario Francesco, Granelli Carlo, Ed. IPSOA, Periodico. Rivista di dottrina, giurisprudenza e pratiche contrattuali nazionali e internazionali, arbitrato e mediazione.

[Scarica gratuitamente un numero omaggio](#)

2. L'invio a mezzo pec attribuisce data certa?

Per quanto riguarda, invece, l'attribuzione di data certa tramite **trasmissione a mezzo Pec** della copia digitalizzata di un documento sottoscritto in originale cartaceo, va ricordato, innanzitutto, che l'art. 48 del D.lgs. n. 82/2005 (CAD) prevede espressamente che: *"La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida. (...) La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida"*.

Dalla norma citata, a prima vista si potrebbe argomentare che qualsiasi documento trasmesso a mezzo PEC divenga certo quanto alla data di formazione: la giurisprudenza ha tuttavia indicato alcune fondamentali precisazioni. In particolare, con la recente pronuncia n. 10091/2024, la Suprema Corte di cassazione, richiamando un proprio precedente arresto (Cass. n. 32165/2023), ha ribadito che: *"la Pec è in grado di attestare in maniera certa l'avvenuta trasmissione e ricezione del messaggio, le modalità di spedizione (data, ora e formato) ed anche il suo contenuto, ma limitatamente alla Pec stessa, non al file allegato ad essa. Pertanto, se alla Pec è stato allegato un file con un determinato nome, estensione, formato e dimensioni la ricevuta lo attesterà, ma non farà prova del contenuto di quel file, occorrendo, a tal fine, che sul file allegato sia apposta la firma digitale, che certificherà la provenienza del documento e la sua integrità"*.

La Corte di legittimità, dunque, chiarisce che un documento cartaceo sottoscritto dai contraenti con firme autografe non autenticate e non redatto per atto pubblico, non acquisisce data certa per il solo fatto di

essere allegato (in forma digitalizzata) a un messaggio di posta elettronica certificata, né un tale invio a mezzo Pec attribuisce certezza del suo contenuto; ciò in quanto il documento allegato è privo di sistemi criptati di autenticazione, è modificabile e, pertanto, non vi è certezza circa il suo reale contenuto. La stessa Suprema Corte ipotizza il caso *"in cui con posta certificata si invia un documento dal falso contenuto o proveniente da un terzo: si dovrebbe dire che, avendo il mittente certificato la posta (ossia attestato che proviene da lui e che è stata spedita a quell'ora) ha altresì attestato che il documento allegato è vero o che è riferibile a un terzo"*, ma la Pec - continua la Corte - non può certificare il contenuto dell'allegato, né dimostrare la provenienza del documento e la sua integrità. L'invio della PEC, dunque, rende opponibile ai terzi l'invio e la ricezione del messaggio (ovvero che quel messaggio di posta proviene da quel mittente, è stato spedito a quell'ora e ha quel contenuto), grazie alla firma elettronica del messaggio di avvenuta ricezione da parte del gestore del servizio di posta informatica, ma non costituisce garanzia del contenuto del documento allegato, né della sua riferibilità al sottoscrittore autografo, né attribuisce certezza della data. Dalla pronuncia in esame, anche i commentatori ne ricavano che sia da ritenere inefficace, allo scopo di rendere un contratto o una garanzia opponibile ai terzi, la prassi diffusa di allegare il documento sottoscritto in forma autografa a un messaggio di posta elettronica certificata. Dunque, per munire una scrittura privata di data certa e renderla così opponibile ai terzi, in assenza dei presupposti citati dall'art. 2704 c.c., è necessario apporre una marca temporale digitale o una firma sul documento medesimo digitalizzato.

A riguardo, richiamiamo la nota a tale ordinanza (Cassazione civile, 15 aprile 2024, n.10091, sez. I), pubblicata su Diritto & Giustizia, fasc.73, 2024, pag. 4, a cura dell'autore Ruggero De Simone, la quale chiarisce che: *"Per la Suprema Corte, quindi, qualora il mittente voglia provare 'la provenienza del documento e la sua integrità' dovrà inviare a mezzo PEC o comunque disporre di quel documento debitamente sottoscritto con la firma digitale"*. Infatti, *"l'invio di un documento a mezzo PEC non attesta di certo l'autenticità o l'efficacia del documento allegato ma solo il suo invio" (...)* In conclusione, per la Corte di Cassazione se una parte vuole far valere una propria pretesa sorretta da un contratto deve, anzitutto, poter dimostrare l'integrità e la provenienza di tale documento munendolo di una data certa (grazie ad esempio all'apposizione di una firma munita di certificato digitale) per così dire autosufficiente senza che il mero invio a mezzo PEC del documento contrattuale assolva a tale onere probatorio".

Peraltro, la Suprema Corte si era già precedentemente espressa in tal senso, affermando in particolare che: *“Innanzitutto, la certificazione della Pec, non comporta certificazione (rectius, paternità) del documento e dunque ammissione che quel documento è proprio. I due atti hanno funzioni diverse: certificare una Pec significa attestare che essa proviene dal mittente, che contiene quanto allegato e che è stata inviata a quell'ora; ma non significa attestare altresì la veridicità di ciò che è allegato. Del resto, la firma digitale è un mezzo per sottoscrivere un documento informatico e farlo proprio, mentre la certificazione della posta elettronica è mezzo di attestare la provenienza di quel documento: la posta elettronica certificata dimostra l'invio e la ricezione del messaggio, ma non garantisce il contenuto del documento allegato. Non si può, in altri termini, dalla circostanza che la posta elettronica è certificata, dedurre che anche il documento allegato lo è o, meglio, che quel documento è riferibile al suo autore, e che ha effettivamente quel contenuto”* (così Cassazione, Sez. III, ordinanza n. 32165 del 20-11-2023).

È chiaro che, se la PEC non consente di certificare il contenuto dell'allegato, tantomeno potrà garantirne la data certa.

Si richiama sul punto anche una ulteriore nota a sentenza della suddetta Cassazione, 20 novembre 2023, n.32165, sez. III, pubblicata su IUS Processo Telematico, fasc., 8 gennaio 2024, a cura dell'autore Giovanni Rocchi, con la quale viene altresì chiarito che: *“La Corte di cassazione rileva che la funzione della PEC è quella di attestare: (1) la provenienza del messaggio dal mittente, (2) che il suo contenuto è quello che appare e (3) il momento della sua ricezione, escludendo però che la PEC valga ad attestare la veridicità dei documenti informatici che siano eventualmente trasmessi in allegato. La certificazione della PEC, infatti, non comporterebbe assunzione di paternità questi ultimi”*. In particolare *“L'art.1, lett. v-bis) del Codice dell'Amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), definisce la posta elettronica certificata come un sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi. Ciò avviene mediante l'invio al mittente: (1) da parte gestore di posta elettronica di cui egli si serve, della ricevuta di accettazione che contiene i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio e (2) da parte del gestore di posta elettronica di cui si serve il destinatario, della ricevuta di avvenuta consegna che contiene i dati di certificazione che provano che il messaggio è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario ed il momento della consegna (in punto art. 6 d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68).*

Il sistema della PEC non è un sistema “qualificato” secondo l’accezione che ne viene data dal Regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014), con particolare riferimento ai requisiti di identificazione del mittente e del destinatario. Infatti, al momento dell’attivazione della casella PEC il soggetto che ne chiede l’istituzione non viene identificato secondo procedure che ne garantiscano l’identità come avviene, ad esempio, per il rilascio dei certificati di firma digitale. Inoltre, non sono applicate tecniche informatiche di autenticazione “forte” del soggetto che accede al servizio come, ad esempio, quelle a doppio fattore o sistemi analoghi; l’autenticazione avviene per lo più mediante l’utilizzo di una semplice coppia di credenziali costituite da identificativo utente e password”.

Dunque, in conclusione, “Date le caratteristiche del sistema PEC come sopra descritte, il principio affermato nella decisione in commento, secondo il quale la PEC non attesta la veridicità dei documenti informatici che vi sono allegati, è senz’altro corretto. La semplice allegazione di un documento ad un messaggio PEC, infatti, nulla prova in ordine a chi lo abbia formato o, per il caso si tratti di una copia informatica, alla sua corrispondenza al relativo originale, informatico o analogico che sia” e, ovviamente, non può certificare la data certa di un documento del cui contenuto non costituisce prova.

Da ultimo, va ricordato che l’art. 2704 c.c. prevede che la certezza della data di una scrittura privata non autenticata possa essere acquisita anche attraverso “un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità” del documento e che la giurisprudenza non considera perentorio il catalogo dell’art. 2704. Come insegnato dalla Suprema Corte di cassazione, infatti, “secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, invero, l’articolo 2704 c.c. non contiene un’elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo secondo l’allegazione della parte a dimostrare la data certa” (da ultimo cfr. Cass. civ. n. 20813/2021).

3. I contratti a forma “mista”

Se la banca firma la proposta digitalmente e la invia al proprio consulente che la stampa e la fa firmare al cliente con firma autografa, il documento contrattuale così sottoscritto con firma autografa ha valore legale e data certa? Oppure ancora, se il cliente accetta su modulo cartaceo una proposta digitale della banca o viceversa il contratto è valido?

In linea di principio, nessuna norma vieta di stipulare un contratto in forma "mista". Inoltre, l'art. 7, comma 1, del Testo unico sulla documentazione amministrativa ribadisce che *"le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo"*.

Non sembra sussistere, dunque, alcun ostacolo in linea di principio all'adozione della forma promiscua anche per altri tipi di documenti, quali ad esempio i contratti di credito.

Eventualmente il documento finale (cartaceo) non conterrà contestualmente le due sottoscrizioni in originale: quella della Banca proponente il finanziamento e del cliente che accetta. La firma della Banca potrà essere, infatti, solo una copia fotostatica del documento originale digitale, con attestazione della sua corrispondenza a un documento informatico e si avrebbe un documento cartaceo con la sola firma autografa del cliente. Quest'ultima sarebbe, quindi, una sottoscrizione apposta su un documento diverso da quello originale. Saremmo, di fatto, in presenza di un doppio originale con caratteristiche fisiche differenti (uno digitale e uno cartaceo), il che non dovrebbe lasciare spazi a contestazioni di sorta: se è vero infatti che, a mente dell'articolo 117 del Testo unico bancario, i contratti bancari devono essere redatti per iscritto, è anche vero che, ai sensi del citato articolo 20, comma 1 bis, del CAD, il documento informatico firmato digitalmente è equiparato alla scrittura privata (art. 2702 c.c.).

Ma non solo. La problematica si chiarisce ulteriormente anche se si considera il tema del contratto monofirma che, come noto, è stato da tempo risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.

Infatti, nell'eventualità in cui il cliente dovesse contestare la validità del contratto stipulato mediante la sottoscrizione digitale della Banca, apposta su un supporto originale diverso da quello cartaceo su cui il cliente ha apposto la propria firma autografa, l'eccezione di mancata sottoscrizione del contratto da parte della Banca e quindi di nullità ex art. 117 TUB, commi 1 e 3, risulterebbe comunque infondata. A riguardo, come noto, la Corte di cassazione a Sezioni Unite è intervenuta a definizione della vexata quaestio sulla validità del

contratto c.d. "monofirma" tra Banca e Cliente, chiarendo che è "sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti" (cfr. Cass., S.S.U.U., 16/01/2018, n. 898). Principio poi esteso dalla giurisprudenza anche ai contratti bancari. A tale insegnamento si è anche conformata la giurisprudenza di merito: i) *"Relativamente, alla dedotta nullità del contratto per cui è causa per difetto di firma, in quanto provvisto della sola firma del cliente ma carente di quella dell'impiegato della banca, va invero pag. 9 rilevato come la Corte di cassazione si sia pronunciata a Sezioni Unite con sentenza n. 898/2018 sul tema del cd. contratto monofirma, sancendo il principio per cui la mancata sottoscrizione da parte del funzionario della banca non viola il principio della forma scritta richiesto dalla legge - art. 23 T.U.F, il quale prevede a pena di nullità che «I contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti», giacché la ratio di tutela alla base della norma citata trova soddisfazione con la consegna del contratto al cliente sottoscrittore. Pertanto, in presenza del raggiungimento dello scopo di tutela che ispira tale norma, appare sostanzialmente priva di rilievo la mancata sottoscrizione del contratto da parte del funzionario della banca, quando sia intervenuta la sottoscrizione del contratto da parte del cliente, il contratto abbia avuto esecuzione e ne sia stata consegnata una copia allo stesso"* (così, ad esempio, Trib. Napoli, sent. 5240/2023).

E ancora:

"l'eccezione di nullità dei contratti de quibus per omessa sottoscrizione della banca mutuante, avendo la Suprema Corte ormai definitivamente affermato la validità del contratto monofirma, reputando necessaria, ai fini della validità, la sola sottoscrizione del debitore, mentre l'accettazione del contratto da parte della Banca può desumersi implicitamente dalla sottoscrizione dei moduli standardizzati presentati al cliente dalla Banca stessa. In particolare, la Cassazione a Sezioni Unite ha recente sopito il dibattito relativo alla validità dei c.d. «contratti monofirma», affermando il seguente principio di diritto: «il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art.23 del d. lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche

dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass. civ., S. U., 16 gennaio 2018 n. 898)" (cfr. Trib. Nola, sent. 1999/2023).

In conclusione, poiché nella prassi operativa può rendersi necessario ricorrere a una forma mista nella stipulazione dei contratti bancari – specie quando le procedure interne dell'istituto di credito prevedano la sottoscrizione digitale, mentre il cliente, privo di accesso a tali strumenti, possa sottoscrivere solo in forma cartacea con firma autografa – le soluzioni sopra richiamate rappresentano un rilevante strumento di semplificazione per entrambe le parti, favorendo un'evoluzione progressiva verso un utilizzo sempre più diffuso, accessibile e inclusivo delle tecnologie informatiche nei rapporti contrattuali.
